

N. R.G. 427/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaella Simone	Presidente
dott. Assunta Napoliello	Giudice
dott. Paola Cesaroni	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **427/2022** promossa da:

CAMPAGNA PAOLO, con il patrocinio dell'avv. Cosimo Buonfrate, elettivamente domiciliato come in atti

OPPONENTE

contro

PARCO CIMITERIALE LEONIDA DI TARANTO S.R.L., con il patrocinio dell'avv. ROBERTA RODIO, elettivamente domiciliata come in atti

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 13.7.2022, da ritenersi qui richiamate. La causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

La società Parco Cimiteriale Leonida di Taranto S.r.l. ha ottenuto decreto ingiuntivo in danno del socio Campagna Paolo, deducendo di essere creditrice della somma di € 34.974,13, oggetto di ingiunzione, a titolo di quota per spese sostenute e da sostenere come da bilancio sociale approvato.

Con atto di citazione regolarmente notificato, Campagna Paolo ha proposto opposizione, eccependo l'incompetenza del Tribunale di Bari, in forza di clausola compromissoria, prevista dall'art. 22 – titolo VII dello Statuto, in base alla quale “tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra la società e i soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Taranto. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile”.

Ha contestato anche il merito del credito azionato, invocando la revoca del decreto ingiuntivo.

Si è costituita la società, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.



Rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione all'opera del Collegio arbitrale.

L'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria sollevata dall'opponente è fondata e, pertanto, va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Dall'art. 22, titolo VII, dello Statuto della società opposta, emerge chiaramente che tutte le controversie tra i soci o tra la società e i soci, aventi ad oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale, sono devolute ad un Collegio arbitrale, il cui giudizio è inappellabile.

La clausola integra un'ipotesi di arbitrato rituale, tenuto conto del principio più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui "il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti deve essere risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (Cass. n. 6909 de 2015), non essendovi elementi certi per ritenere che l'arbitrato sia stato previsto come strumento di composizione amichevole riconducibile alla stessa volontà delle parti" (Cass. N. 21059/2019), avendo peraltro la Corte concluso per la natura rituale della clausola arbitrale anche in ipotesi, quale quella di specie, in cui erano utilizzate formule quali "giudizio inappellabile" e "senza formalità di rito e secondo equità".

La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16625 del 2013), nell'interpretare il concetto di diritti disponibili o indisponibili ai fini della compromettibilità in arbitri della controversia, ha affermato che attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile - che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio - e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479 ter c.c.) (..) dovendo l'ambito dei diritti indisponibili ritenersi circoscritto "a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte" (cfr. Cass. n. 3772 del 2005; n. 18600 del 2011), con conseguente applicabilità della clausola compromissoria alle controversie involgenti l'accertamento di diritti di credito.

Deve, infine, ricordarsi che il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha sostituito il testo dell'art. 819-ter c.p.c., prevedendo la facoltà d'impugnare con il regolamento di competenza la sentenza con cui il giudice abbia affermato o negato la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, ha determinato una radicale modifica dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, ponendo in risalto la natura giurisdizionale dell'arbitrato, quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione statale e sostitutivo della stessa, e riconfigurando in termini di competenza il rapporto tra gli arbitri ed il giudice ordinario (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24153; Cass., Sez. I, 8/03/2016, n. 4526; Cass., Sez. VI, 12/11/2015, n. 23176), così determinando il superamento dell'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sotto la vigenza della precedente disciplina, secondo cui la relativa questione atteneva al merito della controversia, avendo ad oggetto la validità o l'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, configurabili come rinuncia delle parti alla giurisdizione statale ed all'azione giudiziaria in favore della soluzione della controversia sul piano privatistico (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 3/08/2000, n. 527; Cass., Sez. III, 19/02/2003, n. 2501; Cass., Sez. I, 24/04/2001, n. 6007).

Infine, "l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (Cfr. Cass. n. 8166/1999), come di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cfr. Cass. Sezioni Unite Civili n. 21550/2017).

Ne consegue che il giudice ordinario, anche nel caso in cui operi la clausola compromissoria, è tenuto ad emettere il decreto ingiuntivo richiesto dalle parti, ove sussistano i presupposti di cui agli artt. 633 ss.



c.p.c.; salvo revocarlo nell'ipotesi in cui sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, come nel caso di specie.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i Giudici di legittimità, "la forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 c.p.c., non si applica perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione solo sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto di accoglimento di rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativa della nullità del decreto" (Cfr. Cass. Sez. VI, n. 14594/2012, in tal senso anche Cass. Sez. VI, n. 15579/2019).

Infine, in virtù della pronuncia di illegittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 819 ter c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e procedimento civile, delle norme corrispondenti a quelle contenute nell'art. 50 c.p.c. (Corte Cost., n. 223/2013), va concesso termine di tre mesi, decorrente dalla comunicazione del provvedimento, per la riassunzione del processo dinanzi al Collegio arbitrale.

Le spese di lite seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri minimi del D.M. n.55/2014, in ragione dell'andamento del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Campagna Paolo avverso il decreto ing. emesso su ricorso della Parco cimiteriale Leonida di Taranto s.r.l. così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
- 2) dichiara l'incompetenza della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Bari a favore del Collegio arbitrale;
- 3) assegna alle parti termine di tre mesi, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione della causa dinanzi al Collegio arbitrale;
- 4) condanna l'opposta al rimborso delle spese processuali a favore dell'opponente, liquidate in € 4000,00 oltre r.f iva e cap come per legge.

Bari, 1.12.2022

Il Giudice Relatore
dott. Paola Cesaroni

Il Presidente
dott. Raffaella Simone

